



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

UNITA' PROFESSIONALE APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO
AREA EX LAZZARETTO – BERTALIA – VIA TERRACINI BOLOGNA
ELENCO ANNUALE 2018 INTERVENTO N. 5
CODICE CIG: 7404224EEC- CUP: J37B16000490003**

A seguito di richiesta da parte di operatore economico interessato alla procedura in oggetto, questa Università rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti la seguente risposta.

Quesito:

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiedono chiarimenti in merito all'indicazione della terna dei subappaltatori e precisamente se è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori - oltre che per le attività di cui all'art. 1 comma 53 della L.190/2012 - anche per ciascuna categoria di lavorazione che il concorrente intende eventualmente subappaltare, trattandosi di appalto di importo superiore alle soglie cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Risposta:

Spett.le Impresa,

si rimanda a pag. 27 del disciplinare di gara che così recita:

“2) SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Ai subappalti si applica la disciplina di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e D.M. 248/2016 nonché quella dettata all'art. 14 dello schema di contratto”.

Ai fini del subappalto, si precisa che:

- fatto salvo quanto previsto nell'allinea successiva, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto (art. 105 co. 2 D.Lgs. 50/2016);

- le lavorazioni di cui all'art. 89 co. 11 D.Lgs. 50/2016 e D.M. 248/2016 sono subappaltabili nei limiti del 30% dei rispettivi importi. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite dell'art. 105 co. 2 del D.Lgs. 50/2016;

- non è consentito l'affidamento del subappalto ad operatori economici che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

L'appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'art. 105 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

UNITA' PROFESSIONALE APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA

Si riporta inoltre per comodità l'art. 105 co. 6 del D.lgs. 50/2016 che così recita:

“È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al [comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#). Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. – omissis -”

Firmato

Il Responsabile del
Procedimento Amministrativo
Dott.ssa Valeria Guidoni